DM 4115/616

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ed in particolare l'articolo 1, comma 878, che estende l'applicabilità del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori, ridenominandolo "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Vista la legge 6 febbraio 1992, n. 180;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 4, comma 1, che attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113;

Viste la comunicazione della Commissione Europea dell'8 giugno 2016 sul nuovo quadro di partenariato con i Paesi d'origine e di transito delle rotte migratorie e le pertinenti conclusioni del Consiglio Europeo del 28 giugno 2016;

Ritenuto che le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2020 rendono necessario adottare un nuovo atto ministeriale di indirizzo, in relazione all'utilizzo delle risorse stanziate sul "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

DECRETA

Articolo 1
(Finalità e ambito d'applicazione)

1. Il presente decreto reca le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sul "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" istituito dall'articolo 1, comma 621 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "Fondo Migrazioni").

2. Gli interventi finanziati dal Fondo Migrazioni sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano per la gestione del fenomeno migratorio e il contrasto dei traffici di esseri umani. Detti interventi sono realizzati nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza e sono volti ad assicurare la piena cooperazione con i Paesi di origine e di transito, nel quadro di un'azione integrata di politica estera, con particolare attenzione al continente africano.

Articolo 2
(*Paesi destinatari*)

1. Possono essere interessati da iniziative finanziate dal Fondo Migrazioni i Paesi africani e gli altri Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi migratori di interesse prioritario per l'Italia, individuati nella programmazione di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Le risorse finanziarie sono ripartite secondo quanto previsto nella programmazione di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Conformemente all'articolo 1, comma 880, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, una quota pari ad euro 1.500.000 per l'anno 2021 è destinata al cofinanziamento dello studio di fattibilità del "Progetto Transaqua" in attuazione dell'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission.

Articolo 3
(*Priorità settoriali degli interventi e modalità di attuazione*)

1. A valere sul Fondo Migrazioni sono prioritariamente finanziati interventi di assistenza ai rifugiati, ai migranti, agli sfollati e alle comunità di accoglienza; programmi di assistenza tecnica alle autorità locali; rimpatri volontari assistiti; interventi di sviluppo delle comunità di accoglienza e di origine dei migranti; campagne informative.

2. Gli interventi di cui al presente decreto devono rispettare le norme europee e internazionali in materia di diritti fondamentali, tra le quali le previsioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e sono finalizzate a rafforzare la tutela dei diritti umani delle vittime dei traffici e delle popolazioni locali.

3. Gli interventi realizzati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a valere sul Fondo Migrazioni devono rispettare quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e dal decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113.

4. Le direzioni generali e i servizi assicurano un reciproco e costante scambio di informazioni sulle iniziative da essi promosse in ambito migratorio, al fine di promuoverne la coerenza, l'organicità e l'efficacia.

Articolo 4
(*Soggetti attuatori*)

1. Gli interventi finanziati dal Fondo Migrazioni possono essere attuati avvalendosi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di altre amministrazioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali.

2. Gli interventi finanziati dal Fondo Migrazioni possono altresì essere realizzati, nel rispetto dei principi indicati all'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, mediante sostegno diretto al bilancio settoriale dei Paesi di cui all'articolo 2.

Articolo 5
(*Modalità di attribuzione dei finanziamenti*)

1. Su proposta del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, il Ministro adotta una programmazione indicativa della ripartizione delle risorse disponibili per aree geografiche, redatta nel rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 2 e 3. Per l'anno 2020 la programmazione è definita dall'allegato 1. La programmazione è aggiornata a cadenza almeno annuale, o ogni volta che si renda necessario, con le modalità di cui al primo periodo.

2. Nel rispetto della programmazione di cui al comma 1, i singoli interventi sono approvati dal Direttore Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, sentita la direzione generale geografica competente.

3. Previa conclusione, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, di intese tecniche con i soggetti di cui all'articolo 4 volte ad identificare gli interventi, nonché a disciplinarne le finalità, le modalità di realizzazione, il monitoraggio e la valutazione, il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie emette ordinativi di pagamento diretti in favore dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4.

Articolo 6
(*Monitoraggio e valutazione degli interventi*)

1. I soggetti attuatori riferiscono al Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, a cadenza periodica e a conclusione degli interventi, circa l'utilizzo delle risorse loro destinate a valere sul Fondo Migrazioni.

2. Il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie riferisce al Ministro sull'attuazione del presente decreto.

3. Il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie informa il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo degli interventi avviati e del loro andamento.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza e controllo sull'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, nonché di valutazione degli interventi, previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, addì 6 MARZO 2020

IL MINISTRO

Allegato 1

Programmazione per l'anno 2020 per il finanziamento degli interventi mediante il fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori

1. Per l'anno 2020 è approvata la seguente programmazione indicativa per il finanziamento degli interventi mediante il fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori, istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e modificato dall'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) nei Paesi della regione del Nord Africa (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto): iniziative per un importo massimo complessivo fino a 20 milioni di euro, con priorità per Libia e Tunisia;

b) nei Paesi della regione del Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad): iniziative per un importo massimo complessivo fino a 15 milioni di euro, con priorità per il Niger;

c) nei Paesi della regione del Corno d'Africa o ad essa vicini (Sudan, Sud Sudan, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia, Kenya, Uganda, Ruanda): iniziative per un importo massimo complessivo fino a 10 milioni di euro;

d) in altri Paesi africani o per iniziative regionali in Africa: iniziative per un importo massimo complessivo fino a 5 milioni di euro;

e) in Paesi non africani o per iniziative regionali al di fuori del continente africano: iniziative per un importo massimo complessivo fino a 5 milioni di euro.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono attuate nel rispetto delle priorità settoriali indicate all'articolo 3 dell'atto di indirizzo.

3. Per motivate esigenze, il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie può disporre variazioni degli importi indicati al comma 1 fino ad una percentuale massima del 15%, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, dell'atto di indirizzo.